



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Giovanni ARPINO”

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I° grado

Sede: Via Giansana, 37 12048 - SOMMARIVA DEL BOSCO (CN)

Tel 0172 54136 – 54137

Ambito Territoriale n.19 CN3

e-mail: cnic817008@istruzione.it e-mail certificata: cnic817008@pec.istruzione.it

C.F. : 91020950043

URL: <http://www.istitutogiovanniarpino.edu.it>

Codice univoco per fatturazione: UF526

Codice IPA istsc_cnic817008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto che il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2016, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico;

Viste le assenze del seguente personale collaboratore scolastico:

- **GARIZIO Silvia**, in servizio nella Scuola dell'Infanzia di questo Istituto Comprensivo - Sommariva del Bosco, dal 01/09/2021 al 15/09/2021; dal 16/09/2021 al 25/09/2021;
- **SETTECASE Paolina**, in servizio nella Scuola Primaria di questo Istituto Comprensivo – Ceresole d'Alba, dal 07/09/2021 al 16/09/2021;
- **ARALDO M. Grazia**, in servizio presso la Porta Entrata di questo Istituto Comprensivo – Sommariva del Bosco, il 16/09/2021;

Considerato che si è provveduto per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico al conferimento di ore aggiuntive al personale interno, in base a quanto stipulato nell'art. 25 del Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021, sottoscritto in data 18/01/2021 e diventato esecutivo dal 18/02/2021;

Considerato che la mancata sostituzione dei collaboratori scolastici assenti non consentirebbe di garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni;

Considerato che nei plessi di servizio dei collaboratori scolastici assenti Sommariva del Bosco, Ceresole d'Alba e Sanfrè sono presenti alunni con disabilità e che la mancata sostituzione non consentirebbe di assistere tali alunni e di garantirne la permanenza nel plesso;

Verificata l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire i collaboratori scolastici assenti, dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro/nelle altre sedi dell'istituto;

Verificata l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dai collaboratori scolastici assenti perché la loro continuità è indispensabile;

Verificata l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione dei collaboratori scolastici assenti;

Considerato l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito;

Vista la nota prot. n. 2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR;

Vista la nota prot.10073 del 14.04.2016 della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR:

OMISSIS

“Per quanto riguarda il personale A.T.A. (comma 332), con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza, si rappresenta che il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l'organizzazione dell'intera Istituzione Scolastica con un'attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall'assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che:

l'assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non

diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito....”

OMISSIS

Considerato che si sono verificate ulteriori assenze del seguente personale collaboratore scolastico:

- **ARALDO M. Grazia**, in servizio presso la Porta Entrata di questo Istituto Comprensivo – Sommariva del Bosco, il 27/09/2021;
- **FORNO Giancarla**, in servizio nella Scuola dell’Infanzia/Primaria di questo Istituto Comprensivo – Sanfrè, il 27/09/2021;
- **GARIZIO Silvia**, in servizio nella Scuola dell’Infanzia di questo Istituto Comprensivo - Sommariva del Bosco, dal 26/09/2021 al 06/10/2021;

INTEGRA

la determina prot. n. 4922-4923/VII.01 del 16/11/2020 e procede al conferimento delle seguenti supplenze brevi:

- | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|
| • ARALDO M. Grazia | assente il 27/09/21 | sostituita con ore aggiuntive al personale interno; |
| • FORNO Giancarla | assente il 27/09/21 | sostituita con ore aggiuntive al personale interno; |
| • GARIZIO Silvia | assente dal 26/09 al 06/10/21 | sostituita con MANDOLA Paola per h 36. |

II DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Danilo EANDI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

~~~~~  
**Al Collaboratore Scolastico**

**Sig.a MANDOLA Paola**

**Agli ATTI**